

ALLEGATO "A"

STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALTEA - ODV

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede legale in San Severo (FG) in Vico Mustacci, 7 l'Associazione di Volontariato denominata "Associazione di Volontariato ALTEA - Organizzazione di Volontariato", indicata per brevità con la sigla "Associazione Altea - ODV", da ora in avanti denominata ALTEA.

ALTEA è un'associazione del Terzo Settore, senza fini di lucro che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo come obiettivo di realizzare, direttamente o tramite terzi, ogni attività tesa a promuovere, sostenere l'attività di volontariato, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tale fine, svolge prevalentemente in favore di terzi, in via principale, le attività di interesse generale di cui all'art. 2, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato delle persone.

ALTEA si ispira a principi di qualità, di economicità, di territorialità e prossimità, di universalità, non discriminazione e pari opportunità, di integrazione, di pubblicità e trasparenza, di cui all'articolo 63, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, c.d. Codice del Terzo settore (da ora in avanti, Codice Terzo settore).

ALTEA è disciplinata dal Codice Terzo Settore e, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

ALTEA utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la denominazione "Associazione di Volontariato ALTEA - ODV" oppure "Associazione Altea - ODV".

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta alcuna modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

ALTEA è apartitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro. L'ordinamento interno di ALTEA è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Il patrimonio iniziale da costituire per ottenere l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica è di euro 15.000,00.

Art. 2 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

ALTEA persegue le proprie finalità esercitando in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;



- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Inoltre, ALTEA potrà agire per raggiungere i seguenti scopi:

- avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per un'adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi di ALTEA e del presente Statuto;
- costituire e gestire uno sportello informativo front office volto alla informazione e diffusione di buone prassi nello specifico settore;
- fornire servizio di ricerca ed informazione aperto a enti pubblici o privati ed a privati cittadini;
- realizzare un punto di riferimento per l'attività ricreativa, culturale, sportiva e mantenere vivo il culto dell'ideale di cittadino ed il senso dell'onore.

Per il raggiungimento di tali fini ALTEA si propone di:

1. promuovere campagne di formazione, studi, ricerche, indagini conoscitive e socio ambientali;
2. organizzare corsi di educazione sanitaria e formazione specifica, convegni, seminari, e giornate di studio;
3. curare la edizione e diffusione di riviste manuali e materiale divulgativo;
4. tutelare la salute di tutti soggetti a rischio, e primo luogo dei soci, diffondendo la prevenzione primaria e secondarie anche attraverso l'attivazione di servizi di natura psicologica, ricreativa, culturale;
5. stipulare convenzioni, patti, affiliazioni, adesioni e partnership con altri soggetti pubblici e privati operanti su tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea;
6. partecipare a programmi e progetti di sviluppo sociale, urbano, territoriale, economico attraverso idonee ed opportune attività.

Tutte le attività sono svolte da ALTEA avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 3 - STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

ALTEA consta di due aree principali generali:

- 1) Solidarietà sociale
- 2) Protezione Civile

Nell'ambito della solidarietà sociale si individuano:

- Settore socio-sanitario
- Settore socio-assistenziale
- Settore assistenza sanitaria ed amministrativa
- Settore socio ambientale
- Settore socio-educativo

Il funzionamento delle due aree principali è disciplinato da un apposito regolamento interno che sarà elaborato ed approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - PATRIMONIO

ALTEA può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni e raccolta fondi.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Per l'attività di interesse generale prestata, ALTEA può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività diversa, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

ALTEA non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

I beni di ALTEA sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati da ALTEA, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede di ALTEA sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede di ALTEA e può essere consultato dagli associati.

Art. 5 - AMMISSIONE SOCI

Possono aderire in qualità di soci tutte le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del Codice Civile, che ne facciano richiesta. L'adesione ad ALTEA degli enti del terzo settore o senza scopo di lucro è consentita a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, ALTEA dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

La domanda scritta di ammissione, nella quale si dovrà dichiarare di accettare il presente Statuto, è presentata da parte dell'interessato al Presidente e deve rispettare le procedure per l'ammissione a socio definite nel presente Statuto. L'ammissione è subordinata, inoltre, all'impegno dell'aspirante socio a condividere le finalità e a partecipare alle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto, ad assumersi gli obblighi connessi alla qualità di socio, a rispettare principi, valori e norme del presente Statuto.

La deliberazione di rigetto di ammissione deve essere necessariamente motivata e comunicata all'aspirante socio.

La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci, ed anche nel registro dei volontari se il socio intende essere volontario.

L'adesione ad ALTEA è perfezionata solo al momento del versamento della quota associativa determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

L'ordinamento interno di ALTEA è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. In particolare, tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annua hanno diritto di voto, direttamente o indirettamente, in Assemblea, e di eleggere democraticamente i componenti degli organi sociali. L'adesione ad ALTEA è a tempo indeterminato, con esclusione di partecipazioni temporanee alla vita associativa. Le somme versate per la quota sociale sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Per le sole persone fisiche sono previste le seguenti categorie di soci:

- **soci ordinari:** Sono soci ordinari tutte le persone ammesse a tale qualifica e che versano la quota annuale di iscrizione;
- **soci volontari:** Sono soci volontari tutte le persone che oltre a condividere le finalità dello Statuto ed a versare la quota sociale annua, espletano lavoro di volontariato secondo modalità/tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo nel settore scelto al momento dell'iscrizione o anche successivamente per iscritto. All'interno di ALTEA i volontari mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie: capacità per promuovere le attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare



la presenza ed il ruolo dei volontari nel terzo settore. In ALTEA operano in qualità di volontari anche i rappresentanti dei soci in Assemblea, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute entro i limiti e alle condizioni stabilite da apposito regolamento.

- **soci temporanei:** sono soci temporanei, che vengono iscritti temporaneamente nel registro dei soci volontari, tutti i soggetti che vengono affidati ad ALTEA in virtù di particolari convenzioni stipulate con Enti e Ministeri che prevedono che tali soggetti debbano svolgere un determinato periodo di volontariato a termine. I soci temporanei non hanno diritto di voto e non partecipano alle assemblee, e sono esonerati dal versamento della quota sociale annua.
- **soci onorari:** sono soci onorari i soci nominati dal Consiglio Direttivo in conformità a valutazioni oggettive, può anche non essere un operatore nel settore del Volontariato. La carica di Socio Onorario è conferita a persone che hanno i requisiti di moralità e professionalità atti alla crescita di ALTEA. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento delle quote associative e non ha diritto di voto, e può partecipare come soggetto consultivo solo alle adunanze del Consiglio Direttivo. E' prevista, con delibera unanime del Consiglio Direttivo, la nomina del Presidente Onorario, il quale non ha alcun potere esecutivo e di rappresentanza.

Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno dieci giorni, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi di ALTEA stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi di ALTEA .

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente e presso la sede sociale entro dieci giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire con le seguenti modalità: accesso ai documenti cartacei e telematici.

ART. 6 - VOLONTARIATO ED ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con ALTEA. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da ALTEA. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.


Art. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Il socio che intende recedere da ALTEA deve darne comunicazione scritta al Presidente. Il socio può essere escluso per:

- dimissioni/recesso volontario;
- decesso del socio;
- espulsione a seguito di svolgimento di attività incompatibili con quelle di ALTEA o comportamento contrastante con gli scopi e lo stile di ALTEA ed inottemperanza alle disposizioni Statutarie e al Regolamento Interno di ALTEA, con espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata successivamente dall'Assemblea dei soci.

Costituisce sicuramente causa di sospensione e/o esclusione, con ratifica ed approvazione unanime da parte dell'Assemblea dei soci, anche:

- la sentenza di condanna passata in giudicato per delitto non colposo contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio, contro la morale. Sarà effettuata una esclusione immediata di diritto, con cancellazione dal libro soci, per coloro i quali siano stati condannati per gli stessi reati, anche con sentenza non passata in giudicato.
- l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di qualsiasi genere e/o la condanna per qualsiasi reato collegato alle stesse sostanze e all'alcolismo.
- l'essere dediti a qualsiasi forma di pedofilia e/o l'aver riportato qualsiasi condanna per reati connessi.



- una qualsiasi misura di sicurezza.
- l'appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali o di stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis C.P.
- una condotta palesemente e gravemente contraria ai principi, alle finalità, agli scopi di ALTEA o alla sua azione.
- una condotta sconveniente e pregiudizievole per gli enti presso i quali si presta servizio.
- formare un'associazione con le stesse finalità.
- il creare "consigli direttivi" senza autorizzazione in seno ad un gruppo operante in una città come sede secondaria di ALTEA.
- ogni iniziativa presa dal socio o un gruppo di soci senza aver prima chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo.
- raccogliere fondi senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo di ALTEA.
- utilizzo delle divise, tesserini o altro materiale riconducibile ad ALTEA al di fuori delle attività svolte da essa e comunque senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo.

Il mancato versamento della quota sociale annua non comporta la cancellazione, ma solo la perdita di elettorato attivo e passivo; in ogni caso il mancato versamento per 3 (tre) anni consecutivi della quota sociale determina la cancellazione automatica, salvo reintegrare tutte le quote non versate entro 30 giorni dalla comunicazione scritta di messa in mora.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere ad ALTEA non possono ripetere i contributi cessati, né hanno alcun diritto sul patrimonio di ALTEA. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata con lettera raccomandata/posta elettronica certificata/altro mezzo idoneo al socio escluso. Questi, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione all'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci, sentito l'interessato ed il Presidente del Consiglio Direttivo, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento del Consiglio Direttivo

ART. 8 - DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci ed i volontari in organico presso ALTEA hanno il dovere di:

- prestare la propria attività liberamente e gratuitamente, rispettando ed accettando i principi dello Statuto ed il Regolamento interno di ALTEA.
- sottoscrivere la quota associativa annua. I soci che non sono in regola con i pagamenti delle quote sociali perdono il diritto di votare e di essere votati.
- evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo ostacolino la realizzazione dei principi e delle finalità di ALTEA.
- evitare comportamenti od omissioni che in qualsiasi modo possano recare danni materiali ai locali, ai mezzi e alle attrezzature messe loro a disposizione di ALTEA.
- rispettare i turni di servizio concordati con i Responsabili di ALTEA.
- impegnarsi a trovare un sostituto in caso di impedimento ad esser presente, di comunicare ai Responsabili con un preavviso di 48 ore la mancata sostituzione; consapevoli del fatto che un diverso comportamento porterebbe danno al servizio ed alle persone che ne usufruiscono.
- impegnarsi a partecipare ai momenti di formazione e di revisione dei servizi, secondo il programma ed il calendario stabiliti da ALTEA.
- accettare che la propria attività sia sottoposta a verifica di carattere individuale e di gruppo.
- mantenersi informati sulle attività di ALTEA usando luoghi e tempi previsti.
- osservare la massima riservatezza al di fuori dell'ambito associativo in riferimento a fatti, persone e informazioni di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento del proprio servizio.
- prestare la propria opera nel massimo rispetto degli altri Volontari, delle persone accolte, dei Responsabili e del Consiglio Direttivo, evitando comportamenti offensivi, verbalmente e fisicamente violenti, lesivi della dignità delle persone e che pregiudichino i diritti e le libertà personali.
- riferire al Consiglio Direttivo tutte le problematiche incontrate nello svolgimento del servizio al fine di contribuire al continuo miglioramento del servizio di tutti.



- prestare la propria attività attivamente rispettando ed accettando le delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - ORGANI

Sono organi di ALTEA:

1. l'Assemblea dei Soci
2. il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
4. l'Organo di Controllo

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente svolgono le funzioni di organo di amministrazione di cui all'art. 26 del Codice del Terzo settore nelle modalità disciplinate dal presente statuto.

Ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 c.c., ai componenti degli organi sociali non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo) per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

All'interno di ALTEA sono istituite le seguenti cariche definite "secondarie", nominate dal Consiglio Direttivo qualora dovesse essere ritenuto necessario ed opportuno, come segue:

- RESPONSABILE DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
- RESPONSABILE DI PROTEZIONE CIVILE
- SPEAKER (portavoce)

Le cariche dei Ruoli Secondari possono essere ricoperte da tutti i soci che manifestano interesse per una o più cariche elencate sempre che vengano prodotti progetti rientranti nelle suddette tematiche. In caso di opportunità un socio può essere responsabile anche di più settori; in caso di opportunità un progetto può essere suddiviso in uno o più sotto progetti. Un Progetto può includere parti di più settori. I Responsabili di queste cariche, possono eleggere tra i soci i loro diretti collaboratori (Vice Responsabile) dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Qualora non nominati i ruoli secondari vengono esercitati tutti dal Presidente.

Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è organo sovrano di ALTEA ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio sociale, nonché tutte le volte che lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, ovvero quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo degli associati aventi diritto a parteciparvi. In quest'ultimo caso, l'Assemblea si deve tenere entro 20 giorni dalla richiesta.

La convocazione, fatta dal Presidente, avviene mediante pubblicazione dell'avviso presso la sede sociale e comunicazione scritta (consegnata a mano o tramite posta ordinaria o fax o e-mail, ecc.), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati oppure al recapito, anche telematico, degli stessi.

L'intervento all'assemblea è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero mediante l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota (co. 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile). L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e ne è fatto constare verbale a cura di un segretario da essa nominato.

In caso di inerzia del Presidente, l'Assemblea può anche essere convocata da 1/10 dei soci aventi diritto di voto se il Presidente non provvede entro venti giorni dalla richiesta di convocazione effettuata dalla stessa maggioranza di 1/10, oppure dai 2/3 dei componenti del



Consiglio Direttivo se il Presidente non provvede entro venti giorni dalla richiesta di convocazione effettuata dalla stessa maggioranza dei 2/3.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, non raggiungendosi le necessarie presenze alla prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e nelle votazioni palesi, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita anche in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto.

Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento è necessario il voto favorevole di tutti gli associati aventi diritto al voto.

Le votazioni sia nell'Assemblea ordinaria che in quella straordinaria sono palesi, fatta eccezione per le questioni relative alle persone. In ogni caso, la maggioranza dei presenti può chiedere che la deliberazione sia adottata mediante scrutinio segreto.

Ciascun socio di ALTEA può intervenire all'assemblea tramite il proprio rappresentante legale o anche tramite delegato che deve essere necessariamente socio e non terza persona.

E' ammessa la partecipazione per delega tra associazioni all'Assemblea; ogni ente potrà rappresentare con delega una sola altra associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si può svolgere in modalità telematica ed il funzionamento è disciplinato dal Regolamento Interno.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discutere ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- approvare il programma generale annuale di attività di ALTEA;
- discutere ed approvare le proposte di regolamento predisposte dal Consiglio Direttivo per il funzionamento di ALTEA;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i membri dell'Organo di controllo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratificare l'esclusione di un socio, ovvero ratificare l'eventuale riammissione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni

- modifica dello Statuto;
- scioglimento di ALTEA e devoluzione del suo patrimonio;
- trasformazione, fusione o scissione di ALTEA.

Art. 11 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha un numero di componenti di 3 (tre).

Sono componenti del Consiglio Direttivo che viene nominato dall'assemblea dei soci: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, per un periodo non superiore a due mandati triennali.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle Organizzazioni di Volontariato associate.

Le cariche sociali del Consiglio Direttivo hanno una durata triennale. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. La carica di componente nell'organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno di ALTEA.

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente svolgono le funzioni di organo di amministrazione di cui all'art. 26 del Codice del Terzo Settore nelle modalità disciplinate dal presente statuto.



Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede. Si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente o due terzi dei suoi membri lo ritengano necessario. Le convocazioni vanno fatte per iscritto e possono essere inviate mediante e-mail.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la metà più uno dei suoi membri con diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può svolgere le sue riunioni anche in "modalità telematica", per la quale è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipino a distanza da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato, convocando l'Assemblea dei Soci, convocazione che potrà essere effettuata dal componente del Consiglio Direttivo ancora in carica.

I componenti del Consiglio Direttivo possono svolgere il loro incarico per massimo due mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo:

- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- conferisce gli incarichi tecnico-operativi a volontari ed eventuale personale retribuito;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento di ALTEA e degli organi sociali;
- delibera le modifiche della base associativa, decidendo su ammissione, esclusione e decadenza dei soci e prendendo atto di eventuali recessi;
- determina la quota associativa annuale;
- individua le attività diverse esperibili (attività diverse da quelle di interesse generale - di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore - secondarie e strumentali rispetto a queste ultime), redige e propone per la conseguente approvazione all'Assemblea dei soci il programma annuale e pluriennale di attività e le conseguenti scelte relative alla struttura e al funzionamento di ALTEA;
- decide su assunzione e licenziamento dell'eventuale personale dipendente, avvio e interruzione di rapporti di collaborazione e consulenza;
- redige entro il 30 marzo di ogni anno solare il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo e il bilancio sociale (se obbligatorio) e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno solare;
- ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- nomina i componenti di commissioni, gruppi di lavoro, consigli di amministrazione in enti partecipati di ALTEA, i soci onorari;
- nomina ad unanimità dei componenti il Presidente onorario.
- Convoca con i 2/3 dei componenti l'Assemblea dei Soci in caso di inerzia del Presidente.

In caso di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante di ALTEA ed ha il potere di firma per gli atti di gestione utili all'attività di ALTEA.

E' prestabilito il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di Presidente del Consiglio Direttivo per più di 6 anni. Ha i seguenti compiti:

- Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In ogni caso di vacanza, assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
- Il Presidente assume la funzione di Tesoriere dell'ALTEA.



- Il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante di ALTEA, può agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, di norma previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza può agire adottando in proprio i provvedimenti e sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente può inoltre delegare, in via permanente o transitoria, parte dei propri compiti al Vice Presidente, e può delegare anche tutte le funzioni di comunicazione istituzionale di ALTEA allo Speaker (portavoce).

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato obbligatoriamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, in caso di redazione obbligatoria, è conforme alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - SPECIFICI REQUISITI ED INCOMPATIBILITÀ

Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, oltre a quanto previsto dallo statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza di cui alla lett. i) dell'art. 61 comma 1 Codice Terzo Settore, come di seguito rappresentati:

- a. requisiti di onorabilità, con riferimento all'assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall'art. 80 D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 (cd. codice dei contratti, pubblici), con riferimento all'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c. (non potrà essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) ovvero con riferimento all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;
- b. requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del volontariato e del Terzo Settore;
- c. requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi di governo nazionale, di giunta regionale, di giunta di Comune capoluogo di provincia;
- d. requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell'ente.

La carica di Presidente non può essere assunta da chi si trova nelle condizioni di cui all'articolo 61 comma 1, lett. i), nn. 1), 2), 3) e 4) del Codice del Terzo Settore: 1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti; 2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 3) i parlamentari nazionali ed europei; 4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.



Art. 15 - BILANCIO

L'esercizio sociale ha durata annuale e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. I bilanci devono essere approvati entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti e nelle modalità stabilite per gli enti del Terzo Settore dal Codice del Terzo Settore. ALTEA redige annualmente il bilancio e ne dà adeguata pubblicità ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lett. I) del Codice del Terzo Settore, anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione nel proprio sito Internet. Nel bilancio si dà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori (art. 16 Codice del Terzo Settore) e del monitoraggio dell'organo di controllo. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 16 - QUOTA SUPPLEMENTARE

Qualora sia necessario, il Consiglio Direttivo propone all'assemblea dei soci il contributo di una quota mensile o una tantum.

Art. 17 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

ALTEA deve tenere i seguenti libri:

- libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro o registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libri delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, tenuti a cura dell'organo cui rispettivamente si riferiscono;
- il libro cassa che potrà essere tenuto anche in modalità informatica e sottoscritto dal Presidente anche con firma digitale, in quanto Tesoriere.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 18 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra ALTEA e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente di ALTEA, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede di ALTEA.

ART. 19 - PERSONALE RETRIBUITO

ALTEA può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento di ALTEA il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, in conformità alle disposizioni e secondo le procedure previste dalle norme vigenti al momento della devoluzione. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 21 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto (1/5) dei soci componenti l'assemblea. Le relative deliberazioni sono adottate dall'Assemblea straordinaria dell'Associazione con le maggioranze per essa previste.

Art. 22 - ETICA



I Soci operano nel rispetto della vita, della dignità altrui e a difesa dell'ambiente, collaborano in animo di lealtà e rispetto gli uni nei confronti degli altri, devono portare lustro ad ALTEA con le proprie azioni e parole anche quando non sono in servizio.

Art. 23 - RESPONSABILITA'

E' rigorosamente vietato trasportare sui mezzi a disposizione di ALTEA persone estranee ad ALTEA salvo diversa disposizione ed autorizzazione da parte del Presidente. In caso d'incidente con un mezzo associativo che trasporti terzi senza la dovuta autorizzazione, eventuali danni saranno attribuiti all'Autista. In caso di richiesta di trasporto d'eventuali persone durante un intervento, l'autista dovrà comunque consultare il proprio Responsabile. E' vietato fare uso di divise e attrezzature quando non si è in servizio. Ogni Volontario è soggettivamente responsabile delle proprie azioni, delle quali risponderà personalmente in caso d'eventuali reati commessi in servizio.

E' fatto assoluto divieto ai Soci, assumere iniziative legali a carattere personale rappresentandole come fatte in nome e per conto di ALTEA qualora incombono in situazioni illegali.

Art. 24 - DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI SERVIZIO

Ogni socio ha diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle funzioni strettamente riferibili ai servizi, ai progetti e alle iniziative promosse da ALTEA. Condizioni necessarie per ottenere il rimborso:

- 1) I rimborsi potranno essere effettuati solo ed esclusivamente dietro presentazione dei giustificativi di spesa riconducibili direttamente alle attività per cui il Socio ha prestato la propria opera.
- 2) Ogni spesa dovrà inoltre essere stata preventivamente concordata con il Consiglio Direttivo, pena la rinuncia al diritto di rimborso, tranne le spese urgenti e dimostrabili.
- 3) Per il rimborso carburante il Socio dovrà compilare in ogni sua parte il modulo apposito, contenente nome e cognome, le date degli spostamenti, i Km percorsi di andata e ritorno dalla propria abitazione, o della sede di ALTEA, al luogo di destinazione del servizio volontario, e il progetto o attività a cui fa riferimento. Senza pezze giustificative viene rimborsato il mezzo e la tratta a minor costo. ALTEA riconosce un rimborso carburante stabilito convenzionalmente in euro 0,40 per ogni Km, salvo aggiornamenti concordati in sede di Assemblea annuale. Il Socio che utilizzasse il proprio mezzo privato declina ALTEA da ogni possibile responsabilità civile e/o penale relativa all'uso dello stesso ed agli incidenti da questo derivanti.
- 4) La documentazione riguardante i rimborsi va fatta pervenire brevi-mano, o tramite posta elettronica (inviando originali ricevute per posta ordinaria), al Tesoriere entro quindici giorni dalla data dell'evento per cui è richiesto il rimborso.
- 5) È facoltà e diritto del Socio rinunciare in parte o in toto al rimborso; è altresì facoltà del Socio chiedere al Consiglio Direttivo che il rimborso a lui spettante venga utilizzato da ALTEA per finanziare le attività svolte nel sociale, e quindi come quota di autofinanziamento.

Art. 25 - ASSICURAZIONE

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Il socio volontario che presta la sua attività come volontario effettivo, iscritto nel rispettivo registro vidimato dei soci volontari, in caso di sinistro egli deve presentare ad ALTEA notifica dell'accaduto esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza.

Art. 26 - INCARICHI DEL VOLONTARIO

Il Socio volontario deve eseguire gli incarichi affidatigli dal Presidente (o se impossibilitato dal Vice Presidente) e da esso accettati, rispettando tempi e modalità dell'incarico stesso e adeguandosi al presente regolamento. Nel caso in cui il volontario, per gravi motivi, non possa eseguire l'incarico, deve preventivamente avvertire il Presidente.

